



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 101 del 28/11/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:10** , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di cui agli artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N	Nome	P	N	Nome	P
1	TOSI FRANCESCO	X	10	CUOGHI MARIA LUISA	X
2	REMIGIO FEDERICO	X	11	BENEVENTI MATTEO	X
3	EL KHOLTI MOHAMED	X	12	BASTAI GRAZIANO	X
4	GIULIANI GIAN BATTISTA	X	13	MONTORSI ROBERTO	X
5	CASOLARI FIORENZA	X	14	ORSI ROBERTO	X
6	BONETTI CESARINA	X	15	BASTAI MARGHERITA	
7	REGINATO ALESSANDRO	X	16	ROGGIANI MASSIMO	X
8	GUALMINI DONATO	X	17	MARTINELLI FABIO	X
9	MANFREDINI STEFANO				

Totale Presenti n. 15

Totale Assenti n. 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: LUSETTI MONICA, SILINGARDI MORENA, BRANDUZZI DAVIDE, BUSANI LUCA, SANTINI CARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario **Dott. Marco Rabacchi**.

Il signor **Reginato Alessandro** Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: EL KHOLTI MOHAMED, CUOGHI MARIA LUISA, MONTORSI ROBERTO.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 22, 23 e 24 del Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine indicato.

E' presente, rispetto all'appello iniziale, anche il consigliere Bastai Margherita.
Sono quindi presenti 16 consiglieri.
Illustra il punto all'ordine del giorno la dott.ssa Sabrina Brusiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 738 della Legge n.160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con Legge n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati :

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni, fatta salva dall'art.1 comma 702 della L.147/2013;
- l'art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina, nell'ambito della potestà regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l'applicazione della Tassa Rifiuti;

Visto il vigente regolamento TA.RI approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n.60 del 17/07/2014, n.38 del 05/05/2015, n.22 del 28/04/2016, n.12 del 30/03/2017, n.9 del 28/03/2018, n.19 del 28/02/2019, n.52 del 27/07/2020 e n.41 del 24/06/2021;

Considerato che l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021, così come modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 50 del 17/5/22 (DL Aiuti), in deroga al comma 683 della legge 147/2013, scollega i termini di approvazione del Pef, delle tariffe e dei regolamenti della TARI dalla scadenza del Bilancio di Previsione, fissandone la scadenza al 30 Aprile di ciascun anno, ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, laddove lo stesso sia differito a dopo tale data;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), già Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), per estendere a tale ente la supervisione dello sviluppo del mercato dei rifiuti, unitamente all'attribuzione della funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti;

Richiamati :

- a) gli interventi di Area in materia di criteri per la redazione del Pef :
 - la delibera n. 443/2019, e le successive determinazioni, con la quale Arera ha rielaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) e la procedura della sua approvazione con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1 per il periodo 2020-2021;
 - la delibera n. 363/2021, e le successive determinazioni, con la quale Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), e andando di fatto ad aggiornare il metodo precedente (MTR-1);
- b) gli interventi di Arera in materia di miglioramento del livello della qualità dei servizi collegati alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, al fine di rendere più omogenei i servizi erogati sul territorio nazionale :
 - la delibera n. 444 del 31/10/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)", ed il relativo Allegato "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TITR), con cui sono stati individuati *"gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio*

integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023”;

- la delibera n. 15 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il nuovo “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), che prevede una serie di obblighi minimi ed omogenei per tutte le gestioni, legati alla qualità contrattuale e tecnica del servizio;

Tenuto conto, in particolare, che seppur Arera con la Delibera 15/2022 non è intervenuta direttamente sulla normativa tributaria della Tari, gli obblighi introdotti con il TQRIF ad essa allegato, impattano indirettamente sulla disciplina regolamentare della Tassa Rifiuti, imponendo ai Comuni una revisione dei propri regolamenti per consentire il coordinamento con le nuove disposizioni;

Considerato che è necessario rendere operativi i nuovi obblighi a partire dal 1° Gennaio 2023, e che, pertanto, l'intervento sul Regolamento Tari deve essere effettuato entro il 31 Dicembre 2022, nonostante il termine ultimo sia fissato al 30 aprile come previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies sopra richiamato;

Rilevata la necessità, in questa fase, di procedere con l'analisi e la valutazione degli adempimenti che gli Enti Locali e le Autorità competenti, sono tenuti ad effettuare in materia di miglioramento del livello della qualità dei servizi collegati alla raccolta dei rifiuti;

Preso atto :

- che ai sensi dell'art. 1 “Definizioni” di cui al TQRIF, per servizio integrato di gestione si intende *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti”*
- che dall'01/01/2018 il Comune di Fiorano Modenese, ha internalizzato il servizio di gestione della Tassa Rifiuti precedentemente in capo ad Hera spa, servizio che, a seguito di gara con procedura aperta, è effettuato dalla società I.C.A SRL Imposte Comunali Affini con sede legale in via Lungotevere Flaminio, 73 – 00196 Roma (CF.n° 02478610583 e P.Iva n° 01062951007), direttamente presso i locali del Municipio di Fiorano Modenese nel quale è stato attivato apposito Ufficio aperto al pubblico;
- che il Comune di Fiorano Modenese, rispetto alla disciplina introdotta da Arera, assume la qualità di “Gestore dell'attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti” (GTRU), ed è pertanto tenuto a recepire le disposizioni previste nel nuovo TQRIF;

Ritenuto pertanto, necessario, in qualità di GTRU, :

- procedere con l'analisi puntuale del nuovo TQRIF per introdurre nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti, tutte le opportune modifiche necessarie per procedere ad adeguare lo strumento per la disciplina del tributo, alle previsioni di Arera relative agli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio;
- individuare le disposizioni che sono in linea con la normativa regolamentare vigente, che non necessitano di essere recepite;
- individuare le disposizioni introdotte dall'Autorità che risultano essere incompatibili con la normativa tributaria, tutelata da riserva di legge, e, preso atto del formarsi di posizioni e interpretazioni contrapposte che necessiterebbero dell'intervento del legislatore, stabilire di non procedere al loro recepimento in quanto disallineate con la disciplina della Tari/Tributo;

Rilevato che l'attività propedeutica all'effettuazione delle modifiche regolamentari è la presa d'atto della scelta dello schema regolatorio di cui all'art. 3 del TQRIF da parte dell'ETC competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Fiorano Modenese è presente e operante ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale, così come previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n.

138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Che con Delibera del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/22, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, di individuare nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, il riferimento per gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati da tutti i gestori del servizio integrato, tra cui anche il GTRU;

Considerato, inoltre, che tra le attività propedeutiche all'effettuazione delle modifiche regolamentari, occorre prendere atto dei seguenti adempimenti :

- quanto alla Carta della Qualità di cui all'art. 5 dell'ALL. A (TQRIF), richiamata la nota dell'Ufficio Tributi del 04/11/22-Prot.25224 e la nota ricevuta da Atersir del 14/11/22-Prot.25925, l'ETC competente incaricato della predisposizione del documento, sta attivando una procedura per la raccolta dei dati di tutti i singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza, che saranno integrati in un unico testo coordinato quale base per la predisposizione di un'unica Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- quanto all'attivazione di un Numero Verde gratuito, rilevata la fattibilità di cui alla nota Prot. n.26094 del 15/11/22, sono state messe in campo le azioni per la predisposizione di quanto previsto dall'art. 20 dell'ALL. A (TQRIF);

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, con le modifiche al Regolamento TARI necessarie per coordinare le disposizioni introdotte dal TQRIF, previa analisi sopra illustrata;

Ritenuto opportuno, inoltre, procedere con l'adeguamento delle norme regolamentari per recepire modifiche derivanti da fonti diverse rispetto alle previsioni introdotte da Arera, e che sono relative alla continua evoluzione a cui è soggetta la normativa tributaria;

Ritenuto, infine, opportuno, nel contempo, provvedere alla correzione della numerazione degli articoli contenuti nel Titolo III e IV per strutturare il Regolamento in maniera maggiormente chiara e dettagliata;

Preso atto che gli interventi sul Regolamento Tari introducono modifiche di natura diversa, si ritiene necessario, per maggiore chiarezza, suddividere le proposte di modifica in base ai diversi ambiti di intervento, nel seguente modo :

Capo I[^]) - modifica della numerazione degli articoli contenuti nel Titolo III e nel Titolo IV per strutturare il Regolamento in maniera maggiormente chiara e dettagliata;

Capo II[^]) adeguamento delle norme contenute nel Regolamento oggetto di modifica, con le disposizioni del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani-TQRIF- introdotto da Arera con Delibera 15/2022, per quanto compatibili con la normativa tributaria in materia di Tari;

Capo III[^]) adeguamento delle norme regolamentari per recepire modifiche di natura diversa rispetto alle previsioni di Arera ;

Capo I[^] - Modifica della numerazione degli articoli contenuti nel Titolo III e nel Titolo IV per strutturare il Regolamento in maniera maggiormente chiara e dettagliata.

Attuale numerazione	Nuova numerazione
Art.14 – Dichiarazione	Invariata
Art.14 bis – Sollecito/Accertamento esecutivo	Art.18 con nuova denominazione : Attività di controllo-Sollecito/Accertamento esecutivo
Inserito nuovo art.15	Art. 15 Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti
Art.15 - Riscossione	Art. 16 – Riscossione
Arti.15bis-Rimborsi e Compensazione tra tributi	Arti.17-Rimborsi e Compensazione tra tributi

Art.15 ter - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo	Art.18 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo
Art. 16 – Riscossione coattiva	Art. 19 – Riscossione coattiva
Art.17 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito	Art.20 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito
Art. 18 - Procedimento in caso di concordato preventivo	Art.21 - Procedimento in caso di concordato preventivo
Art. 19 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento	Art. 22 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento
Art.20 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	Art. 23 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Art. 21 - Clausola di adeguamento	Art. 24 - Clausola di adeguamento

Capo II^ - Adeguamento delle norme contenute nel Regolamento oggetto di modifica, con le disposizioni del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani-TQRIF- introdotto da Arera con Delibera 15/2022, per quanto compatibili con la normativa tributaria in materia di Tari

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della Delibera 15/2022, in materia di "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche", si rende necessario adeguare il comma 11 (che diventerà comma 10 a seguito di successiva modifica) del presente Regolamento per :

- allineare le informazioni che devono essere fornite a consuntivo dalle UND che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti e richiesto le riduzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della L.147/2013, disciplinate dal vigente comma 9 dell'art. 10 del Regolamento Comunale.

Quanto al termine entro il quale le UND devono presentare la predetta documentazione a consuntivo relativa allo smaltimento in proprio effettuato nell'anno precedente, la scadenza del 31 Gennaio stabilita da ARERA è in linea con la previsione del Regolamento Comunale e pertanto non è necessario effettuare alcun adeguamento.

Il comma 11 (ora 10) dell'art. 10 viene riscritto nel seguente modo :

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute ai contribuenti che forniscono la documentazione comprovante l'effettiva ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti, consistente in : contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, planimetria con relativo lay-out che evidenzia l'area su cui vi è l'effettiva produzione dei rifiuti, e tutte le altre informazioni previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno di applicazione del tributo.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

Viste le disposizioni di cui all'art. 3 della Delibera 15/2022, in materia di "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche", si rende necessario adeguare il comma 11 del presente Regolamento per :

1) allineare il termine entro il quale le UND che hanno aderito all'opzione in oggetto, devono presentare la documentazione a consuntivo relativa allo smaltimento in proprio effettuato nell'anno precedente : il termine del 28 Febbraio, inserito così come previsto dalla LR.11/2020, è sostituito con il termine del 31 Gennaio;

2) allineare le informazioni che devono essere fornite dalle UND con il resoconto a consuntivo, ed i tempi di risposta dell'Ufficio competente, alle previsioni di ARERA.

Il comma 11 dell'art. 10-ter viene riscritto nel seguente modo :

Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e tutte le altre informazioni previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

Articolo 14 - Dichiarazione

Viste le disposizioni di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022, in particolare le previsioni del Titolo II avente ad oggetto "Attivazione, variazione e cessazione del servizio", si rende necessario adeguare l'art.14 per :

1) allineare il termine di presentazione delle denunce di iscrizione, variazione e cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui al comma 1 dell'art.14, con il termine previsto dall'art. 6 c.1 (per le iscrizioni/attivazioni) e dall'art. 10 c.1 (per le variazioni e cessazioni) di cui al TQRIF : il termine del "31 Gennaio dell'anno successivo" è sostituito con il termine di "entro 90 (novanta) giorni". Nel precisare che la modifica non contrasta con l'art. 1, comma 684 della L.147/2013 in materia di Tari, in quanto il termine per l'accertamento tributario per omessa dichiarazione resta al 30 Giugno dell'anno successivo, il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

Comma 1 - La dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui all'art.1 comma 4 del presente Regolamento, deve essere presentata utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, entro 90 (novanta) giorni da quando :

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2) allineare le informazioni che devono essere indicate dagli utenti, domestici e non domestici, nelle dichiarazioni di denunce di iscrizione, variazione e cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui al comma 1 dell'art.14, con le previsioni di cui all'art. 6 c.3,c,4 e c.5 (per le iscrizioni/attivazioni) e di cui all'art. 10 c.3 (per le variazioni e cessazioni) di cui al TQRIF.

Al comma 2 è inserita la lett.h), mentre restano invariate le lettere dalla a) alla g) :

lett h) - ogni altra informazione prevista dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

3) prevedere il riscontro alle dichiarazioni di iscrizione, variazione e cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui al comma 1 dell'art.14, con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 c.1 (per le iscrizioni/attivazioni) e dall'art. 11 c.1 (per le variazioni e cessazioni) di cui al TQRIF. Viene pertanto inserito un nuova comma come di seguito :

Comma 7 - L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

Articolo 15 – Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti (Nuovo Articolo)

Viste le disposizioni di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022, in particolare le previsioni del Titolo III avente ad oggetto "Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi

addebitati” si rende necessario inserire un nuovo articolo per disciplinare le casistiche inerenti l'applicazione del tributo, e per recepire :

1) i criteri di classificazione delle richieste scritte inviate dall'utente che, in base alle previsioni dall'art. 13 di cui al TQRIF, sono suddivise in : reclami - richiesta scritta di informazioni - rettifica degli importi addebitati;

2) le informazioni che devono essere indicate dagli utenti, domestici e non domestici, nelle segnalazioni di reclamo, richiesta scritta di informazioni e rettifica degli importi addebitati di cui all'art. 17 del TQRIF;

3) la previsione del riscontro alle segnalazioni con le modalità e le tempistiche previste dall'art. 18 del TQRIF.

Il nuovo Articolo 15 viene scritto come di seguito :

Comma 1 - Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della Tassa Rifiuti, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, così suddivisa in base alle differenti casistiche :

- a) Reclamo
- b) Richiesta di informazioni
- c) Richiesta di rettifica degli importi addebitati.

Comma 2 – Le segnalazioni scritte devono contenere :

- a) i dati identificativi dell'utente : dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale/Partita Iva;
- b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
- c) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
- d) ogni altra informazione prevista dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

Comma 3 - La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la segnalazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Comma 4 - L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

Articolo 15 (rinumerato in Art. 16) Riscossione

Viste le disposizioni di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022, in particolare le previsioni del Titolo V avente ad oggetto “Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti” si rende necessario adeguare l'art. per :

1) Quanto agli avvisi di pagamento Tari :

a) recepire il termine di 20 giorni quale limite massimo di emissione degli avvisi di pagamento Tari, antecedenti la scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, come previsto dall'art. 23 del TQRIF;

b) allineare le modalità di invio degli avvisi di pagamento Tari ed il loro contenuto con le previsioni di cui all'art. 26 del TQRIF.

Premesso che le modifiche recepite non incidono sulle procedure già in essere, che sono in linea con le previsioni di Arera, ma contribuiscono a fornire con maggiore chiarezza le fasi della riscossione, il comma 1 ed il comma 2 sono così riscritti :

Comma 1 : Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni di cui all'Art.14 del presente Regolamento, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo Ta.Ri (Tassa Rifiuti), il Tributo Provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione, la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quelle stabilite per il pagamento, e ogni altra informazione prevista dalla normativa che disciplina la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.

Comma 2 - Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle Tariffe Tari per l'anno di riferimento. Il recapito degli avvisi di pagamento è effettuato almeno una volta all'anno ed è corredato dai relativi bollettini di riscossione.

2) Quanto alle modalità di pagamento :

- dettagliare in Regolamento che l'Ente ricorre anche al modello F24 come strumento gratuito per il pagamento della Tari, in linea con la previsione dell'art. 24 del TQRIF

Si inserisce il seguente comma 3, e l'attuale comma 3 viene rinumerato "comma 4" :

Comma 3 - Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24, oltre che con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate.

Capo III - Adeguamento delle norme regolamentari per recepire modifiche di natura diversa rispetto alle previsioni di Arera.

Articolo 5 – Utenze Domestiche

Con riferimento al numero dei componenti per la determinazione della Tari dovuta dalle Utenze Domestiche, si rende necessario eliminare il riferimento ai dati risultanti il 1° gennaio dell'anno in quanto, a seguito del cambio di gestionale in dotazione all'Ufficio Demografici avvenuto nell'anno in corso, l'aggiornamento trimestrale attraverso la procedura dell'Anagrafe Minimale, è stato sostituito da un aggiornamento puntuale.

La modifica di seguito indicata, consentirà di determinare la tassa rifiuti tenendo conto degli aggiornamenti del numero dei componenti attraverso il meccanismo dei conguagli :

Comma 3 lett a) : è eliminata la frase "risultanti il 1 gennaio di ciascun anno di imposta" e la lett. a) del comma 3 viene riscritta nel seguente modo :

a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da residenti, il numero dei componenti si desume in base ai dati dell'anagrafe del Comune di Fiorano Modenese; alle utenze domestiche tenute a disposizione, si applica la riduzione di cui all'art.11 comma 1;

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Comma 9

Preso atto dell'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico per le Utenze Non Domestiche che affidano tutti i rifiuti urbani al servizio privato, introdotta dal D.Lgs 116/2020, e recepita all'art.10-ter del presente Regolamento Tari, resta ferma la facoltà per le Utenze Non Domestiche di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti e richiedere le riduzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della L.147/2013, e disciplinate dal vigente comma 9 dell'art. 10 del Regolamento Comunale.

Al fine di prevedere un maggiore riconoscimento alle UND che non rientrano nei requisiti per accedere all'esenzione della quota variabile prevista dall'art. 238 comma 10 del TUA, così come modificato dal D.Lgs.116/2020, si procede con la modifica dei criteri per la determinazione delle riduzioni, come illustrati di seguito e determinato previa verifica di mantenimento degli equilibri economici-finanziari tra Utenze Domestiche e Non Domestiche,:

1) modifica degli scaglioni % della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd) :

- lo scaglione "dal 30% al 50%" è sostituito dallo scaglione "Fino al 60%" : si elimina il limite minimo per consentire l'accesso alla riduzione della QV, anche ad imprese di piccole/medie dimensioni che effettuano l'avvio al recupero dei rifiuti.

- lo scaglione "oltre il 50%" è sostituito dallo scaglione "Oltre il 60%"

2) modifica del criterio di determinazione della % di riduzione :

- per lo scaglione "Fino al 60%" : riduzione proporzionale in luogo della % fissa del 30%

- per lo scaglione "Oltre il 60%" : riduzione fissa al 60%

3) chiarimento rispetto alla modalità di conteggio delle superfici per il calcolo della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), in linea con il comma 7 del medesimo articolo;

La lett. a) e la lett. b) del comma 9 dell'art. 10 vengono modificate come di seguito :

- a) Fino al 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione in misura proporzionale sulla quota variabile della tariffa..
- b) Oltre il 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 60% sulla quota variabile della tariffa.
- E' inserita la seguente lett. c) :
- c) Ai fini dell'individuazione del coefficiente di produttività specifico (Kd) per la determinazione dell'agevolazione di cui alle precedenti lett. a) e b), non rientrano nel computo le superfici adibite ad aree scoperte operative.

Comma 10

Con riferimento alle riduzioni concesse alle utenze relative agli istituti scolastici, si procede ad eliminare l'intero comma 10 in quanto riferito a procedure superate e non più applicabili per modifiche della normativa.

Si procede quindi con la rinumerazione dei commi successi nel seguente modo :

- il comma 11 diventa il comma 10
- il comma 12 diventa il comma 11
- il comma 13 diventa il comma 12

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

Si procede alla modifica del comma 4, per allineare la durata temporale minima dell'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, alle disposizioni dell'art. 238 comma 10 del Testo Unico Ambientale (TUA), così come modificato dall'art 14 della L.118/2022 : il periodo di minimo 5 anni di permanenza al di fuori del servizio pubblico, è stato sostituito da un periodo minimo di 2 anni.

L'ultimo periodo del comma 4 è così riscritto : L'opzione di fuori uscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni

Richiamati :

-l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 16 consiglieri presenti e votanti;

Delibera

Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati :

1) Di prendere atto delle proposte di modifica che, per maggiore chiarezza, ai fini del presente atto, sono state suddivise nei seguenti tre ambiti di intervento :

Capo I[^] - modifica della numerazione degli articoli contenuti nel Titolo III e nel Titolo IV per strutturare il Regolamento in maniera maggiormente chiara e dettagliata;

Capo II[^] - adeguamento delle norme contenute nel Regolamento oggetto di modifica, con le disposizioni del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani-TQRIF- introdotto da Arera con Delibera 15/2022, per quanto compatibili con la normativa tributaria in materia di Tari;

Capo III[^] - adeguamento delle norme regolamentari per recepire modifiche di natura diversa rispetto alle previsioni di Arera ;

2) Di modificare il Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) come segue :

Capo I[^] - Modifica della numerazione degli articoli contenuti nel Titolo III e nel Titolo IV per strutturare il Regolamento in maniera maggiormente chiara e dettagliata.

Attuale numerazione	Nuova numerazione
Art.14 – Dichiarazione	Invariata
Art.14 bis – Sollecito/Accertamento esecutivo	Art.18 con nuova denominazione : Attività di controllo-Sollecito/Accertamento esecutivo
Inserito nuovo art.15	Art. 15 Segnalazioni dell’utente inerenti l’applicazione della Tassa Rifiuti
Art.15 - Riscossione	Art. 16 – Riscossione
Arti.15bis-Rimborsi e Compensazione tra tributi	Arti.17-Rimborsi e Compensazione tra tributi
Art.15 ter - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo	Art.18 bis - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo
Art. 16 – Riscossione coattiva	Art. 19 – Riscossione coattiva
Art.17 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito	Art.20 - Procedimento in caso di accordi di ristrutturazione del debito
Art. 18 - Procedimento in caso di concordato preventivo	Art.21 - Procedimento in caso di concordato preventivo
Art. 19 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento	Art. 22 - Procedimento in caso di composizione della crisi da sovraindebitamento
Art.20 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	Art. 23 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Art. 21 - Clausola di adeguamento	Art. 24 - Clausola di adeguamento

Capo II[^] - Adeguamento delle norme contenute nel Regolamento oggetto di modifica, con le disposizioni del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani-TQRIF- introdotto da Arera con Delibera 15/2022, per quanto compatibili con la normativa tributaria in materia di Tari

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Si procede alla modifica del comma 11 (ora 10), per allineare le indicazioni in esso contenute, alle disposizioni dell’art 3 della Delibera 15/2022, in materia di “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”;

Il comma 11 (ora 10) dell’art. 10 viene riscritto nel seguente modo :

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute ai contribuenti che forniscono la documentazione comprovante l’effettiva ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti, consistente in : contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, planimetria con relativo lay-out che evidenzia l’area su cui vi è l’effettiva produzione dei rifiuti, e tutte le altre informazioni previste dall’ Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall’Ufficio

competente. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno di applicazione del tributo.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

Si procede alla modifica del comma 11, per allineare le indicazioni in esso contenute, alle disposizioni dell'art 3 della Delibera 15/2022, in materia di "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";

Il comma 11 dell'art. 10-ter viene riscritto nel seguente modo :

Comma 11 - Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e tutte le altre informazioni previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle Utenze Non Domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da Arera ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente sopraindicata.

Articolo 14 - Dichiarazione

Si procede alla modifica dell'art. 14 per allineare le indicazioni in esso contenute, alle disposizioni del Titolo II avente ad oggetto "Attivazione, variazione e cessazione del servizio", di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022.

Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

Comma 1 - La dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali di cui all'art.1 comma 4 del presente Regolamento, deve essere presentata utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, entro 90 (novanta) giorni da quando :

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Al comma 2 è inserita la lett.h), mentre restano invariate le lettere dalla a) alla g) :

lett h) - ogni altra informazione prevista dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

Comma 7 – Nuovo comma :

Comma 7 - L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.

Articolo 15 – Segnalazioni dell'utente inerenti l'applicazione della Tassa Rifiuti (Nuovo Articolo)

Si procede all'inserimento del nuovo Art. 15, per recepire le previsioni delle disposizioni del Titolo III avente ad oggetto "Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati", di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022, e per disciplinare le casistiche inerenti l'applicazione del tributo TARI.

Nuovo Articolo 15 :

Comma 1 - Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della Tassa Rifiuti, utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli degli uffici preposti e/o sul sito internet istituzionale dell'Ente, così suddivisa in base alle differenti casistiche :

a) Reclamo

b) Richiesta di informazioni

c) Richiesta di rettifica degli importi addebitati.

Comma 2 – Le segnalazioni scritte devono contenere :

a) i dati identificativi dell'utente : dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale/Partita Iva;

b) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale nel caso che il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;

c) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;

d) ogni altra informazione prevista dal :l' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

Comma 3 - La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione della Tari, la segnalazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Comma 4 - L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall' Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepite nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente;

Articolo 15 (rinumerato in Art. 16) Riscossione

Si procede alla modifica dell'art. 15 (ora rinumerato Art.16) per allineare le indicazioni in esso contenute, alle disposizioni del Titolo V avente ad oggetto "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti", di cui all'Allegato A (TQRIF) della Delibera 15/2022.

Il comma 1 viene riscritto nel seguente modo :

Comma 1 : Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni di cui all'Art.14 del presente Regolamento, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo Ta.Ri (Tassa Rifiuti), il Tributo Provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione, la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quelle stabilite per il pagamento, e ogni altra informazione prevista dalla normativa che disciplina la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti.

Il comma 2 viene riscritto nel seguente modo :

Comma 2 - Le somme dovute sono rimosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle Tariffe Tari per l'anno di riferimento. Il recapito degli avvisi di pagamento è effettuato almeno una volta all'anno ed è corredato dai relativi bollettini di riscossione.

Si inserisce il seguente comma 3, e l'attuale comma 3 viene rinumerato "comma 4" :

Comma 3 - Al fine di garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto, la TARI è riscossa con modello F24, oltre che con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate.

Capo III - adeguamento delle norme regolamentari per recepire modifiche di natura diversa rispetto alle previsioni di Arera.

Articolo 5 – Utenze Domestiche

Si procede con la modifica della lett. a) del comma 3 per eliminare la frase "risultanti il 1° gennaio di ciascun anno di imposta"; il comma 3 lett. a) che viene riscritto come di seguito :

Comma 3 - Ai fini di cui ai precedenti commi, si assume:

a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da residenti, il numero dei componenti si desume in base ai dati dell'anagrafe del Comune di Fiorano Modenese; alle utenze domestiche tenute a disposizione, si applica la riduzione di cui all'art.11 comma 1;

Articolo 10 - Riduzioni tariffarie Utenze non Domestiche

Comma 9

Si procede con la modifica dei criteri per la determinazione delle riduzioni riconosciute alle Utenze Non Domestiche che avviano al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani, così come prodotti previsto dal comma 649 dell'art. 1 della L.147/2013.

Il comma 9 dell'art. 10 viene così riscritto :

Comma 9 - E' fatta salva la facoltà di avviare al recupero in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata, previa verifica di idonea documentazione da presentarsi annualmente, una riduzione della quota variabile della TARI, nel rispetto della normativa vigente, commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata :

- a) Fino al 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione in misura proporzionale sulla quota variabile della tariffa.*
- b) Oltre il 60% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 60% sulla quota variabile della tariffa.*
- c) Ai fini dell'individuazione del coefficiente di produttività specifico (Kd) per la determinazione dell'agevolazione di cui alle precedenti lett. a) e b), non rientrano nel computo le superfici adibite ad aree scoperte operative.*

Comma 10

Si procede con l'eliminazione dell'intero comma 10 riferito a procedure superate e non più applicabili per modifiche della normativa.

Si procede quindi con la rinumerazione dei commi successivi nel seguente modo :

- il comma 11 diventa il comma 10
- il comma 12 diventa il comma 11
- il comma 13 diventa il comma 12

Articolo 10 ter-Riduzioni per le Utenze Non Domestiche : opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, obblighi di comunicazione e di rendicontazione

Comma 4

Si procede alla modifica del comma 4, per allineare la durata temporale minima dell'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico, alle disposizioni dell'art. 238 comma 10 del Testo Unico Ambientale (TUA), così come modificato dall'art 14 della L.118/2022.

L'ultimo periodo del comma 4 è così riscritto :

L'opzione di fuori uscita dalla gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni

3) Di approvare il testo integrale del Regolamento riportante le modifiche di cui al punto precedente che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, il 1° gennaio 2023;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2023 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

6) Di dichiarare, visto l'art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti di cui all'art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio
Reginato Alessandro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vicesegretario
Dott. Marco Rabacchi
Atto sottoscritto digitalmente
